



RAPISARDI ipnews

No 4 - NOVEMBER 2018

IN QUESTO NUMERO

- **Brexit: le indicazioni del governo britannico relativamente ai diritti di proprietà intellettuale in caso di uscita dall'Unione Europea senza accordo**
- **Mondo virtuale e proprietà intellettuale**

IN THIS ISSUE

- **Brexit: guidance from the UK government on intellectual property rights in case of withdrawal from the EU with no agreement**
- **The virtual world and intellectual property**

BREXIT: LE INDICAZIONI DEL GOVERNO BRITANNICO RELATIVAMENTE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CASO DI USCITA DALL'UNIONE EUROPEA SENZA ACCORDO

Il 29 marzo 2019 il Regno Unito cesserà di essere uno dei paesi membri dell'Unione Europea e, a poco meno di sei mesi dall'uscita, il governo britannico ha pubblicato dei comunicati contenenti indicazioni su cosa i titolari di diritti di proprietà intellettuale dovranno aspettarsi nell'eventualità di un'uscita dall'UE senza accordo (c.d. no-deal Brexit) per marchi, design, diritti di autore, indicazioni geografiche, brevetti e novità vegetali.

Ad oggi, la maggior parte delle norme sui diritti di proprietà intellettuale sono armonizzate in tutti gli stati membri dell'Unione Europea e alcuni diritti di proprietà intellettuale molto diffusi, primo fra tutti il marchio dell'Unione Europea, hanno validità unitaria in tutto il territorio dell'Unione.

L'ipotesi di un'uscita dall'UE senza accordi scaturlisce il problema per i titolari di diritti di proprietà intellettuale di come garantire protezione al proprio marchio, al proprio design o ad altri diritti di proprietà intellettuale all'interno del Regno Unito una volta non più membro dell'Unione.

Nei giorni scorsi, il governo britannico ha fornito una prima risposta ai numerosi dubbi sorti, pubblicando dei comunicati sugli

BREXIT: GUIDANCE FROM THE UK GOVERNMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN CASE OF WITHDRAWAL FROM THE EU WITH NO AGREEMENT

On 29 March 2019, the United Kingdom will cease to be an EU Member State. A little less than six months prior to that date, the UK government has published a series of technical guidance notes containing guidance on what right holders of intellectual property rights should expect in the case of withdrawal from the EU without an agreement (a so-called "no-deal Brexit") in relation to trademarks, designs, copyright, geographical indications, patents and plant variety rights.

Today most of the regulations regarding intellectual property rights have been harmonised among all EU Member States and some very common forms of IPR, first and foremost the EU Trademark, are enforceable in a unitary manner throughout the territory of the Union.

The possibility of a no-deal Brexit creates the problem for IPR right holders of how to protect their trademarks, designs or other rights within the UK once it is no longer a Member State.

In recent days, the London government has provided a first response to the great number of doubts expressed, publishing technical guidance notes on the effects of a no-deal Brexit on the main forms of intellectual property.

effetti di una no-deal Brexit nelle principali branche della proprietà intellettuale.

Nonostante le notizie circolanti in questi giorni parlino di un pessimismo relativo all'ipotesi di trovare un accordo sulla Brexit, nei comunicati pubblicati dal governo britannico viene sottolineando come, non solo i negoziati siano ancora in corso, ma che una no-deal Brexit sia un'eventualità poco probabile.

Dall'analisi dei comunicati pubblicati dal governo britannico, si evince che l'intenzione è quella di attuare dove più possibile dei meccanismi, anche automatici, per garantire una continuità di tutela nel Regno Unito per la maggioranza dei diritti di proprietà intellettuale validi in tutta l'Unione Europea e di cercare di preservare le norme nazionali armonizzate con direttive e regolamenti UE.

Despite the fact that current news is downbeat regarding the possibility of reaching a Brexit agreement, the notes published point out that negotiations are still ongoing and claim that the possibility of a no-deal Brexit is remote.

According to the guidance notes provided, mechanisms, and in some cases automatic mechanisms, will be implemented wherever possible aimed at ensuring continuity of protection in the UK for most IPRs valid throughout the EU, while also keeping national regulations harmonised with EU directives and regulations.



Brevetti

Per quanto riguarda i brevetti, l'eventuale uscita dall'Unione senza accordo non provocherà modifiche importanti della tutela.

Infatti, per i brevetti europei validi nel Regno Unito una no-deal Brexit non comporterà alcun cambiamento e i certificati complementari di protezione per i brevetti farmaceutici e le licenze rimarranno automaticamente in vigore.

Relativamente ai brevetti europei, essi sono regolati dalla Convenzione del brevetto europeo che non è un trattato dell'UE e pertanto, l'uscita del Regno Unito dall'UE, non avrà

Patents

A no-deal Brexit would not bring about significant changes in protection for patents.

Indeed, this type of withdrawal would have no effect whatsoever on European patents valid in the United Kingdom, while Supplementary Protection Certificates (SPCs) for pharmaceutical patents and licences would automatically remain in force.

Since European patents are governed by the European Patent Convention, which is not EU legislation, the fact that the UK is no longer a Member State would have no effect

alcun effetto sui tale tipologia di brevetto: i brevetti europei con validità nel Regno Unito conserveranno la validità nel Regno Unito dopo una no-deal Brexit.

Le domande pendenti di brevetto e di certificato complementare di protezione continueranno ad essere valutate come di consueto e sarà possibile presentare nuove domande.

Brevetto unitario

Nonostante sia improbabile che il Tribunale unificato dei brevetti (TUB) diventi operativo prima della Brexit e che quindi il brevetto unitario possa entrare in vigore, il Regno Unito nel comunicato ha espresso la volontà di far parte del TUB e dal brevetto unitario.

Marchi UE e design comunitari

Il comunicato assicura che ai marchi UE e i design comunitari già concessi alla data dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea sarà garantita automaticamente la continuità di tutela nel Regno Unito. Tale continuità sarà assicurata attraverso un nuovo diritto nazionale equivalente del Regno Unito che sarà subordinato a un "minimo di oneri amministrativi".

Inoltre, nel comunicato pubblicato, viene specificato come i titolari di diritti saranno avvisati del rilascio di un nuovo titolo del Regno Unito e, chiunque non voglia ricevere un nuovo diritto nazionale per il proprio marchio o design avrà la possibilità di rinunciarvi.

Nel caso invece di domande ancora pendenti, i titolari avranno 9 mesi di tempo dall'uscita per presentare una nuova domanda nazionale mantenendo la data della domanda dell'Unione europea ai fini della priorità.

Il comunicato specifica, seppur ciò non comporti alcuna modifica all'attuale normativa, che nuove domande di registrazione di marchi e design a livello nazionale nel Regno Unito potranno essere presentate da richiedenti di qualsiasi nazionalità.

Per quanto riguarda i marchi e i design registrati con validità in territorio britannico ottenuti tramite il sistema del marchio internazionale e del design internazionale con designazione dell'UE, il governo britannico comunica che sta lavorando, anche con l'OMPI, per predisporre e assicurare una tutela continuativa a partire dal giorno dell'uscita dall'UE.

Non sono invece state fornite informazioni relativamente alla gestione delle dispute legali, attinenti marchi UE o design comunitari registrati, pendenti dinanzi ai tribunali nazionali del Regno Unito

on such patents, which would retain their validity in the UK after a no-deal Brexit.

Patent and SPC pending applications would continue to be considered as before, and it will be possible to present new applications.

Unitary Patent

Despite the fact that it seems improbable that the Unified Patent Court (UPC) will come into operation prior to Brexit or that the Unitary Patent might come into force, the United Kingdom expressed the wish in its notes to participate in the UPC and the Unitary Patent system.

EU Trademarks and Registered Community Designs

The guidance notes make it clear that EU Trademarks and Registered Community Designs already granted on the date of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union will continue to benefit from protection within the UK. Continued protection will be ensured by providing an equivalent UK trademark or design right "with minimal administrative burden".

Furthermore, the notes published specify that IPR right holders will be notified that a new UK right has been granted and those not wishing to receive the new equivalent national rights for their trademarks or designs will have a right to decline them.

In the case of pending applications, on the other hand, right holders will have nine months from the date of exit to file a new national application, maintaining the date of the EU application for priority purposes.

The notes specify that new national UK trademark and design applications may be filed by applicants of any nationality, although this does not involve a change in current regulations.

As for trademarks and designs validly registered in the UK and obtained through the international trademarks and designs system with EU designation, the UK is currently cooperating with the WIPO to provide and guarantee continued protection from the exit date.

No information was given, however, on legal disputes regarding registered EU trademarks or designs pending before the UK courts.

Design comunitari non registrati

Tutti i diritti non registrati di design comunitario esistenti al momento di una eventuale no-deal Brexit continueranno automaticamente ad essere protetti nel Regno Unito fino alla scadenza del diritto stesso senza la richiesta di alcun adempimento da parte del titolare.

In aggiunta, sarà anche creato un nuovo diritto di design nel Regno Unito, denominato *"supplementary unregistered design"*, sul modello del diritto non registrato di design comunitario, tale diritto proteggerà i design divulgati nel Regno Unito dopo l'uscita dall'UE alle stesse condizioni oggi previste per il design comunitario non registrato.

Anche per quanto riguarda le dispute legali in corso dinanzi ai tribunali britannici e attinenti ai design comunitari non registrati, non sono state fornite informazioni sulla gestione.

Diritti d'autore

Il Regno Unito continuerà, anche dopo la Brexit, ad essere membro dei principali accordi internazionali sul diritto d'autore e pertanto la relativa tutela non subirà cambiamenti sostanziali.

Come previsto dall' EU Withdrawal Act 2018, le disposizioni derivanti da direttive e regolamenti UE sul diritto d'autore e diritti connessi saranno mantenute nella legislazione britannica.

Indicazioni geografiche

Al momento, dall'analisi dei comunicati, non sembrerebbe prevista una continuità automatica di tutela per le indicazioni geografiche: a ciò conseguirebbe che, per ottenere tutela nel Regno Unito, sarà necessario richiedere una nuova registrazione secondo un nuovo sistema di tutela nazionale per le indicazioni geografiche, che tuttavia non è ad oggi esistente. Il Regno Unito si era detto intenzionato, nel documento Brexit White Paper pubblicato dal governo britannico il 12 luglio scorso, alla creazione di un sistema nazionale di tutela per le indicazioni geografiche compatibile con il trattato TRIPs e che ricalcherà in gran parte il sistema già esistente in UE di tutela per le indicazioni geografiche.

Contestualmente sarà necessario creare anche un nuovo logo per i prodotti con indicazione geografica protetta nel Regno Unito che andrà a sostituire il logo UE dopo la Brexit, utilizzato ad oggi su tutti i prodotti DOP e IGP.

Privative comunitarie per novità vegetali

Alle privative comunitarie per novità vegetali sarà garantita automaticamente una continuità di tutela nel Regno Unito se

Unregistered Community Designs

All rights involving Unregistered Community Designs existing at the time of a no-deal Brexit will automatically continue to benefit from protection within the United Kingdom until the expiry of the right in question, with no action required by the right holder.

Furthermore, a new design right will be created under UK law (a "supplementary unregistered design" right), with the same characteristics as the Unregistered Community Design. This means that designs which are disclosed after the UK exits the EU will also be protected in the UK under the current terms of the Unregistered Community Design. Information was not given on how ongoing legal disputes before the UK courts involving Unregistered Community Designs would be managed.

Copyright

The United Kingdom will continue, even after Brexit, to be party to the main treaties on copyright and so this type of protection will not undergo significant changes.

As provided for under the EU Withdrawal Act 2018, any provisions deriving from EU directives and regulations on copyright and related rights will be retained under UK law.

Geographical Indications

Currently, based on the analysis provided in the guidance notes, there will be no automatic continuation of Geographical Indications (GIs) protection, and so to obtain protection in the United Kingdom, a new registration will need to be obtained under a new system of national protection for GIs, which has yet to be established.

The Brexit White Paper published on 12 July made it clear that the UK aims to set up a national GI system that is both TRIPs compliant and generally in line with the current EU regime.

A new logo will be required after Brexit for products benefitting from protection under the new UK GI system to replace the EU logo used on PDO and PGI products.

Community Plant Variety Rights

Community Plant Variety Rights will automatically continue to benefit from protection in the United Kingdom if they have already been granted on the exit date, with no action required by right holders. In the case of pending applications, on the other hand, right holders will be entitled to file

già concesse alla data della Brexit senza alcun adempimento da parte del titolare mentre nel caso di domande ancora pendenti, i titolari potranno presentare una nuova domanda di tutela all'autorità nazionale britannica, mantenendo la stessa data della domanda UE, utilizzando la stessa data della domanda UE e gli stessi test di distintività, uniformità e stabilità. Dopo il 29 marzo 2019, la richiesta di tutela di una nuova novità vegetale comporterà la presentazione di due domande: una a livello UE presso l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), e una presso l'autorità nazionale britannica competente (APHA).

Esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale

Il Regno Unito oggi fa parte del regime di esaurimento dei diritti dello Spazio Economico Europeo (SEE), secondo il quale i diritti di proprietà intellettuale si considerano esauriti dopo che il prodotto tutelato dal diritto di proprietà intellettuale viene immesso sul mercato nel SEE con il consenso del titolare del diritto.

Tale principio comporta che il titolare del diritto non può opporsi ad una successiva vendita del proprio prodotto all'interno del SEE.

Nel caso di una no-deal Brexit, il comunicato conferma che il Regno Unito continuerà a riconoscere tale regime di esaurimento nel SEE a partire dalla data dell'uscita dall'UE in modo da garantire la continuità del regime, nell'immediato, per imprese e consumatori.

È bene sapere però che nel caso di una no-deal Brexit, il comunicato apre due scenari diversi e se nel Regno Unito i prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nel SEE con il consenso del titolare del diritto continueranno ad essere considerati esauriti, non si può dire lo stesso dei prodotti protetti da un diritto di proprietà intellettuale immessi sul mercato nel Regno Unito con il consenso del titolare del diritto che, invece, non saranno considerati esauriti nel SEE.

Pertanto nel caso di una no-deal Brexit le imprese che acquisteranno prodotti legittimamente immessi sul mercato nel Regno Unito per rivenderli in altri paesi dello Spazio Economico Europeo potrebbero dover necessitare del consenso del titolare del diritto.

Francesca Martinelli

Italian and European Trademark Attorney

a new application to the competent UK authority (APHA), retaining the date of their EU application and using that same date and DUS (distinctiveness, uniformity and stability) tests.

After 29 March 2019, therefore, two applications will have to be made, one to the Community Plant Variety Office (CPVO) and one to the APHA.

Exhaustion of intellectual property rights

The UK is currently part of the European Economic Area (EEA) exhaustion scheme, meaning that intellectual property rights are considered exhausted once the products protected by the relevant right have been put on the market anywhere in the EEA with the rights holder's permission.

This principle means that the right holder cannot oppose subsequent sale once their products have been sold within the EEA.

In case of a no-deal Brexit, the guidance notes confirm that the United Kingdom will continue to recognise the EEA exhaustion scheme, from the exit date, in such a way as to ensure its continuation for the foreseeable future for companies and consumers.

It is worth noting that the notes describe two differing scenarios in case of a no-deal Brexit: although products protected by an IPR and placed on the market anywhere in the EEA with the rights holder's permission will still be considered exhausted in the United Kingdom, goods placed on the UK market by or with the consent of the right holder after the UK has exited the EU will not be considered exhausted in the EEA.

In case of a no-deal Brexit, this means that businesses purchasing goods legitimately placed on the market in the UK and exporting them to the EEA might need the right holder's consent.

Francesca Martinelli

Italian and European Trademark Attorney

MONDO VIRTUALE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Dalle prime sperimentazioni nel mondo dell'entertainment, due tecnologie affini, la realtà aumentata (AR-Augmented Reality) e la realtà virtuale (VR-Virtual Reality), avranno nel prossimo futuro un rapido sviluppo in molti campi di applicazione, dal mondo industriale al mondo della formazione.

La AR è una tecnologia che sovrappone un'immagine generata da un computer alla vista di un utente del mondo reale, fornendo così una vista tridimensionale composita. Sostanzialmente, la tecnologia AR mediante sensori e algoritmi determina la posizione e l'orientamento di una telecamera e attraverso un computer inserisce oggetti artificiali nel mondo reale.

A differenza della AR, la VR è una tecnologia informatica che crea un ambiente virtuale simulato. Diversamente dalle interfacce utente tradizionali, la VR colloca l'utente all'interno di una esperienza immersiva che può coinvolgere tutti gli organi di senso. In pratica, attraverso dispositivi VR, come caschi, guanti e sensori di movimento, un utente è totalmente immerso in un mondo virtuale in cui è in grado di interagire. Per avere un'idea del grande interesse delle aziende e della ricerca nei confronti delle tecnologie AR/VR, è significativo rilevare che negli ultimi vent'anni sono state depositate oltre 30'000 domande di brevetto inerenti alla AR/VR, con una spiccata crescita negli ultimi due anni.

Il primo paese per numero di depositi sono gli USA, seguiti da Giappone, Corea, Cina ed Europa. I leader del settore per numero di domande di brevetto depositate sono i colossi dell'information technology come Microsoft, Google, IBM, Intel e Sony, ma in termini assoluti sono le start up ad aver depositato oltre il 60% delle domande di brevetto AR/VR.

Con la crescita di queste nuove tecnologie, è facile immaginare che l'esperienza umana si svolgerà tra mondo reale e mondo virtuale, in cui il confine tra i due sarà sempre più labile.

Essendo l'evolversi delle leggi più lento rispetto al rapido sviluppo della tecnologia, un mondo virtuale con un significativo peso nella vita di milioni di persone, pone alcuni problemi rispetto all'applicazione e alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (IP).

Proprietà intellettuale e AR/VR

In termini di IP, in Europa diversi aspetti delle tecnologie AR/VR possono essere tutelati secondo le attuali leggi mediante brevetto, disegno o modello comunitario, marchio e diritto di autore. Le varie forme di tutela allo stato attuale sono qui brevemente analizzate.

Brevetto

Possono essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che

THE VIRTUAL WORLD AND INTELLECTUAL PROPERTY

From their first steps in the world of entertainment, two similar technologies, augmented reality (AR) and virtual reality (VR), will soon see rapid developments in numerous fields of application, from industry to education and training.

AR is a technology that superimposes a computer-generated image over the user's view of the real world, thus providing composite 3D vision. Basically, AR technology uses sensors and algorithms to determine the position and orientation of a camera, embedding artificial objects into the real world by computer.

VR, on the other hand, is a form of information technology that creates a simulated virtual environment. Unlike traditional user interfaces, VR places the user within an immersive experience capable of eliciting a response from all sensory organs. In practice, by means of VR devices such as headsets, gloves and movement sensors, users can totally submerge themselves in a virtual world and interact with it. To give an idea of the degree of interest in AR/VR technologies on the part of corporations and researchers, over the last 20 years more than 30,000 AR/VR-related patent applications have been filed, with a notable upsurge over the last two years. The first territory in terms of numbers of patents filed is the US, followed by Japan, Korea, China and Europe. The sectoral leaders in terms of filings are the tech giants Microsoft, Google, IBM, Intel and Sony, although taken together start-ups account for over 60% of AR/VR patent applications.

In all probability, with the growth of these new technologies, human experience will increasingly share time between the real and virtual worlds, with an increasingly blurred boundary dividing the two.

Given that legislative evolution lags behind technological development, a virtual world that has a significant presence in the lives of millions of people raises some issues with regard to implementation and protection of Intellectual property (IP).

IP and AR/VR

In terms of IP, various aspects of AR/VR technology can be protected in Europe under the applicable regulations by means of patents, Community designs, trademarks and copyright. What follows is a brief analysis of these currently available forms of protection.

Patents

Innovations that involve an inventive step and are suitable

implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale. In sostanza possono essere protette da brevetto solo quelle invenzioni che sono intrinsecamente appartenenti al mondo reale. Pertanto, in ambito VR/AR possono essere brevettati ad esempio hardware di AR/VR, i metodi di funzionamento e di realizzazione degli hardware. Alcuni esempi di invenzioni AR/VR riguardano schermi di visualizzazione avvolgenti, dispositivi computerizzati indossabili per creare avatar virtuali, tecnologia di elaborazione dei dati delle immagini, software di modellazione 3D insieme ai dispositivi di visualizzazione AR/VR.

Disegno

Un disegno o modello protegge l'aspetto estetico di un prodotto che deve essere associato a una categoria nel mondo reale. In mancanza di tale prodotto non vi può essere alcuna protezione.

Nell'ambito AR/VR possono essere protetti l'aspetto dell'hardware, le interfacce grafiche utente per i display AR/VR e le icone sia statiche che animate visualizzate sui display.

Non può invece essere tutelato l'aspetto estetico di oggetti virtuali, come possono ad esempio essere avatar di nuova progettazione. L'aspetto estetico di avatar può essere tutelato nel mondo reale, associando tale avatar ad uno specifico prodotto, come ad esempio un pupazetto. Tuttavia, tale diritto è valido solo nel mondo reale e non tutela l'aspetto estetico dell'avatar nel mondo virtuale.

Diritto d'autore

Il diritto d'autore attribuisce diritti di utilizzazione economica, diritti morali e diritti a compenso a favore di autori di opere creative a prescindere da adempimenti formali.

Un'opera creativa visualizzata in un mondo virtuale acquisisce automaticamente una protezione contro copie non autorizzate, come possono ad esempio essere avatar, brani musicali e suoni, vestiti, immagini ecc.

Marchi

I segni che costituiscono un marchio devono essere idonei a distinguere i prodotti e i servizi di una azienda da quelli di un'altra azienda. Affinché sia registrabile, il marchio deve essere distintivo e non deve descrivere ciò che vendi.

Ad esempio, un marchio relativo a visori per VR è Oculus di proprietà di Facebook.

Violazione nel mondo virtuale di un diritto di IP

Un mondo virtuale in cui l'essere umano può interagire determina una nuova realtà in cui i diritti di IP possono potenzialmente essere applicati.

for industrial application may be patented. Basically, only inventions that intrinsically belong to the real world can be protected by patents.

AR/VR hardware, operating methods and hardware manufacturing processes can therefore be patented.

Some examples of AR/VR inventions involve curved/wrap-around display screens, computerised devices that can be worn to create virtual avatars, image-data processing technologies, 3D modelling software and AR/VR display devices.

Design

A registered design or model protects the aesthetic aspect of a product, which needs to be associated with a real-world category for protection to be afforded.

In the AR/VR field, the aesthetic design of the hardware, the user graphic interfaces for the AR/VR display and the still and animated icons within the display can all be protected. However, the aesthetic appearance of virtual objects, such as newly designed avatars, cannot be thus protected. The aesthetic design of the avatar can be protected in the real world by associating the avatar to a particular product, such as a doll. However, the right may be enforced in the real world only and does not protect the aesthetic aspect of the avatar in the virtual world.

Copyright

Copyright confers rights of commercial exploitation, moral rights and rights to royalties on the part of authors of creative works, regardless of the necessary formalities.

A creative work visualised in a virtual world automatically acquires protection against unauthorised copying, including for example avatars, music tracks and sounds, clothes, images, etc.

Trademarks

Signs constituting trademarks must be capable of distinguishing the products and services of a given company from those of another company. In order to be registrable, the trademark must be distinctive and may not describe the goods sold.

Facebook's Oculus is an example of a trademark for a VR visor.

Infringement of IPRs in the virtual world

A virtual world in which human beings can interact constitutes a new reality in which IPRs might possibly be enforceable.

Tuttavia, allo stato attuale, un diritto IP riconosciuto nel mondo reale non è automaticamente attivabile contro possibili violazioni nel mondo virtuale.

Brevetto

Le violazioni di brevetti avvengono sempre nel mondo reale, in quanto i brevetti tutelano prodotti o metodi che appartengono al mondo reale. Pertanto, risulta difficile immaginare una violazione di un brevetto in un ambiente virtuale, come può essere una realtà virtuale immersiva di una tecnologia VR.

Disegno

L'uso di un disegno registrato nella realtà virtuale AR/VR difficilmente violerà un diritto del mondo reale perché la protezione del disegno è sempre connessa a un prodotto del mondo reale.

Diritto d'autore

Un'opera creativa protetta da copyright nel mondo reale riprodotta senza autorizzazione nel modo virtuale ne violerà il diritto d'autore nel mondo reale, in quanto tale diritto non è intrinsecamente connesso a un oggetto fisico.

Marchi

Mostrare un marchio senza correlato a una transazione commerciale nel mondo virtuale difficilmente violerà la privativa del marchio nel mondo reale. Invece, l'utilizzo non autorizzato nel mondo virtuale di un marchio noto correlandolo a una transazione commerciale virtuale può essere considerata concorrenza sleale.

Allo stato attuale, l'attivazione di diritti di esclusiva di proprietà intellettuale sembrano dettati da una visione realecentrica che considera gli utenti dei mondi virtuali capaci di distinguere nettamente un oggetto del mondo reale rispetto a un oggetto del mondo virtuale. Ma in futuro, sembra del tutto plausibile che la distinzione tra mondo reale e mondo virtuale non sarà così netta e che verosimilmente oggetti reali e oggetti virtuali potranno facilmente essere confondibili.

Currently, however, IPRs recognised in the real world are not automatically enforceable against potential infringements in the virtual world.

Patents

Patent infringements always happen in the real world, since patents protect real-world products or methods. It would therefore be difficult to imagine how a patent might be infringed in a virtual environment, such as VR-technology immersive environment.

Designs

It is unlikely that the use of a design registered in an AR/VR virtual reality could infringe a real-world right because the protection of the design is always linked to a real-world product.

Copyright

A creative work protected by copyright in the real world reproduced without permission in the virtual world would infringe the real-world copyright, since the right is not intrinsically linked to a physical object.

Trademarks

It is unlikely that a trademark shown in the virtual world, without any connection to a business transaction, would infringe the related real-world IPR.

However, the unauthorised use of a well-known trademark in the virtual world linked to a business transaction might be considered unfair competition.

Currently, the enforcement of exclusive IPRs seems dictated by a real-centric vision that considers virtual-world users capable of clearly distinguishing between real-world and virtual-world objects.

But it does seem quite plausible that in the future this real/virtual world distinction will not be so clear-cut, with a consequent likelihood of confusion between real and virtual objects.

Ludovico Signori

Trainee Italian and European Patent Attorney

Ludovico Signori

Trainee Italian and European Patent Attorney

RAPISARDI
 INTELLECTUAL PROPERTY

ITALY
 Via Serbelloni 12
 20122 Milano
 T +39 02 763011
 F +39 02 76301300

SWITZERLAND
 Via Ariosto 6
 6901 Lugano
 T +41 (0)91 9220585
 F +41 (0)91 9220558

UNITED KINGDOM
 2A Collier House, 163-169
 Brompton Road, London
 T +44 (0)20 74302998
 T +44 (0)20 74302999
 F +44 (0)20 74300165

SAN MARINO
 Strada Caiese 30
 47891 Dogana
 T +39 0549 942740
 F +39 0549 942740

rapisardi@rapisardi.com www.rapisardi.com